



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

**CONDIZIONI ESECUTIVE e CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**Abbonamenti digitali annuali Digita+ al quotidiano online "Il Corriere della Sera"  
per Comune di Venezia**

**2026-2027**

**STAZIONE APPALTANTE:**

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Area Direttore Generale

Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza

R.U.P.: Dott. Fabio Fogu Responsabile del Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza con sede a Venezia, San Marco, 4136, Tel. 041/2748487 - e-mail: ufficio.stampa@comune.venezia.it ; dir.sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

**PREMESSO CHE:**

per assicurare il buon funzionamento degli uffici del Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza, Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi del Comune di Venezia, risulta necessario disporre di una completa informazione giornaliera sulle notizie giornalistiche, dotandosi di un servizio che permetta un aggiornamento quotidiano immediato delle notizie nazionali e locali con l'accesso contemporaneo da più dispositivi.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Sottoscrizione di n. 2 abbonamenti digitali annuali Digita+ al quotidiano online "Il Corriere della Sera" che prevedono:

- sfoglio del quotidiano in versione digitale, con edizioni locali, inserti, supplementi e arretrati fino a 14 giorni
- utilizzo da parte di nr. 3 dispositivi contemporanei per ciascun abbonamento (totale nr. 6 dispositivi)
- account da abilitare: retecivica@comune.venezia.it e ufficio.stampa@comune.venezia.it

**Art. 2 - DURATA e VALORE DELL'APPALTO**

Il servizio avrà durata di un anno dalla data di attivazione dell'abbonamento.

L'importo per n. 2 abbonamenti è pari a € 379,98 (trecentosettantanove/98), Iva 4% inclusa, (Euro 189,99/abbonamento), ed è da intendersi comprensivo di tutte le spese.



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

### **Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 4 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO**

L’Affidatario si impegna a realizzare il servizio in modo ineccepibile, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Si precisa che, ai sensi dell’art 11 c.2 in combinato disposto con l’art.108 c.9 del D.Lgs 36/2023, nei documenti della presente procedura non viene indicato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto stesso, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale o di mera fornitura.

### **Art. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L’Affidatario, in sede di presentazione dell’offerta comunica, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L’Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati in



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

sede di presentazione dell'offerta. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti indicati in sede di presentazione dell'offerta i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 6 – FATTURE E PAGAMENTI**

La tipologia di abbonamento oggetto del presente Capitolato prevede il pagamento anticipato rispetto alla fornitura stessa in un'unica soluzione nel 2026.

La fattura, emessa anticipatamente rispetto all'attivazione de Servizio sarà liquidata entro 30 giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del DURC regolare.

Sulle fatture dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 Venezia - C.F. 00339370272;
- centro di costo: 023;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato ai fini dell'ottemperanza agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice e la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

Le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.

La regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta trasmissione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE**

La stipula del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023, e sarà immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa.



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

### **Art. 8 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA , PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE**

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l' Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L' Affidatario si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09.10.2025 cui il Comune di Venezia ha aderito con Deliberazione n.220 del 28 ottobre 2025 della Giunta Comunale.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter D.lgs. 165/2001, alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (*c.d. divieto di pantouflage*).

### **ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale esercita la vigilanza e il controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo standard quantitativi e qualitativi, al fine di verificare la loro congruità, puntualità e conformità agli obiettivi dell'appalto e alla normativa vigente.

I controlli sono effettuati dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), con cadenza periodica oltre che mediante ulteriori eventuali ispezioni a sorpresa senza preavviso.

Le verifiche si svolgono secondo modalità coerenti con la natura delle prestazioni contrattuali e possono consistere nel confronto tecnico tra le prestazioni eseguite e gli standard contrattuali.

I parametri di riferimento per le verifiche sono oggettivi e misurabili e comprendono, tra gli altri:

- la qualità del servizio rapportata agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nel presente Capitolato nonché agli standard dichiarati dall'appaltatore;
- i tempi di esecuzione e la puntualità delle prestazioni;
- il rispetto delle modalità di erogazione e di consegna previste;
- l'adeguatezza delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto.

Ciascun controllo è formalizzato mediante apposito verbale sottoscritto dal RUP, redatto preferibilmente in contraddittorio con l'appaltatore e attraverso apposite check-list contenenti data e oggetto della verifica, modalità di svolgimento, criteri applicati, esito e eventuali rilievi.



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

## **ART. 10 - VERBALIZZAZIONE DEI CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le attività di controllo sono integralmente verbalizzate, in contraddittorio con l'operatore economico, con indicazione delle verifiche effettuate, dei criteri oggettivi di misurazione adottati e degli esiti riscontrati.

L'appaltatore è tenuto a garantire la piena collaborazione alle attività di verifica.

Tutti i verbali e gli atti di verifica sono conservati in formato digitale, con modalità di archiviazione e accesso tracciato.

## **ART. 11 – RECESSO**

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito alla fornitura, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

## **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

## **Art. 13 – RISOLUZIONE e INADEMPIMENTO**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onere e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio;



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

- mancata prestazione del servizio e/o ingiustificata interruzione dello stesso;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e quello interno del Comune di Venezia adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i);
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09/10/2025 cui il Comune di Venezia ha aderito con Deliberazione n.220 del 28 ottobre 2025 della Giunta Comunale. .

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

#### **Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso di mancata erogazione del servizio o di grave malfunzionamento protratti per almeno 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

### **Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Documento, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i. e dal D.P.R. n.62/2013.

A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’Affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i..

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.



Area Direttore Generale  
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi  
Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza  
Responsabile Unico del Progetto: dott. Fabio Fogu

### **Art. 17 - FORO COMPETENTE, RICORSI GIURISDIZIONALI E RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

Le parti convengono che la definizione delle controversie derivanti dal contratto o connesse allo stesso, avverrà secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni del presente Documento, in particolare quelle di cui agli **articoli 3 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), 12 (Divieto di cessione del contratto), 13 (Risoluzione, Inadempimento), 14 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale).**